



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. **8** del 10/03/2017

OGGETTO: Regolamento Regionale Puglia n. 26 del 12/12/2011 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]" - Determinazioni

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI, del mese di MARZO, alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

			Presente
1	LONGO ADOLFO ALFREDO	SINDACO	S
2	MOCCIA STEFANIA	CONSIGLIERE	S
3	CHIEGO MARIANGELA	CONSIGLIERE	S
4	MAIORANO FRANCO	CONSIGLIERE	S
5	DESTRATIS TIZIANA	CONSIGLIERE	S
6	VENNERI GIOVANNI	CONSIGLIERE	N
7	DE RUBERTIS GIOVANNI ROSARIO	CONSIGLIERE	S
8	FRISCINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	S
9	SCHIRONE MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
10	PRONTERA ANGELO	CONSIGLIERE	S
11	SUMMA ALDO	CONSIGLIERE	S
12	MARSEGLIA COSIMO NICOLA	CONSIGLIERE	N
13	CHIMIENTI ALBERTO	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 10 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. MEZZOLLA ANTONIO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ^{3/4} La Regione Puglia ha approvato il Regolamento n. 26 del 12/12/2011 avente ad oggetto: “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]” disciplinante la gestione di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria, allo scopo di tutelare e migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale;
- Che, nel corso di questi anni, in merito al predetto Regolamento sono sorti non pochi dubbi interpretativi e applicativi, in particolare in relazione al concetto di “scarico” e/o “stoccaggio” dei reflui, al punto di indurre la stessa Regione Puglia a emanare una serie di provvedimenti che hanno portato alla modifica dell'articolato dello stesso Regolamento con l'introduzione, in particolare, dell'art. 10 bis che disciplina la “Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue”, introdotto dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, poi ulteriormente modificato dal R.R. n. 1 del 07/02/2017;
 - Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 10 bis del R.R. n. 26/2011, nella sua stesura definitiva, stabilisce che “Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio..., pertanto,... per le nuove costruzioni di cui sopra, ..., è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato — il deposito temporaneo delle acque reflue”, avente... carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue...”;
 - Il comma 4 dell'art. 10, del più volte citato R.R. n. 26/2011, stabilisce che “Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui all'allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità competente l'eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente,”;
 - Occorre stabilire cosa intendere per caratteristiche tecnico-costruttive diverse al fine di dare la possibilità di realizzare **vasche a tenuta stagna** per il **deposito temporaneo** di acque reflue **in deroga** ai trattamenti appropriati ai sensi dell'innanzi richiamato comma 4 dell'art. 10, del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.;

Atteso, inoltre che:

- Il Regolamento Regionale n. 26/2011 nulla specifica in ordine alle **modalità costruttive** e alle **distanze da rispettare** dai muri di fondazione degli edifici, dalle condotte, dai pozzi o serbatoi di acqua potabile interrate, delle **vasche a tenuta stagna** (ammesse solo per un numero di A.E. -Abitanti Equivalenti – inferiore a 20), ma rimette alla valutazione “discrezionale” da parte dell'Autorità competente (il Comune) l'eventuale rilascio del nulla-osta al **deposito temporaneo** dei reflui previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente;

Richiamato

- Il verbale del 01/12/2016 redatto al termine dell'incontro avutosi tra la ASL Taranto e i rappresentanti politici dei Comuni limitrofi (Lizzano, Sava, Avetrana, Manduria, Torricella e Fragagnano) in occasione del quale fu stabilito di poter derogare alle caratteristiche costruttive previste al punto 4.1 dell'allegato 4 al R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:

- Occorre dare precise indicazioni in merito, vista l'importanza che la materia riveste;

Ritenuto poter dare le seguenti indicazioni:

- Le vasche dovranno essere dotate di una doppia garanzia di impermeabilità (c.d. doppia incamiciatura in c.a.) sia della parete perimetrale che di quella di fondo e dovranno essere completamente interrati e posti all'esterno degli edifici alla massima distanza possibile dai muri perimetrali di fondazione e dalle condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati ed in ogni caso nel rispetto della norma del codice civile (art. 889) che regola la distanza che dovrà essere rispettata per aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine;
- Tutte le altre caratteristiche di cui al punto 4.1 dell'allegato 4 al R.R. n. 26/2011 dovranno, in ogni caso, essere rispettate, in particolare:
 - Lo svuotamento delle vasche dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o con cadenza commisurata all'utilizzo della vasca, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente sulla base del parere dell'ASL competente e, comunque, almeno una volta all'anno;
 - In caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del rifiuto liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa attività;
 - E' fatto obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli organi di controllo il Formulario di

Identificazione dei Rifiuti, secondo quanto disposto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006.”

VISTO il Regolamento regionale n. 26/2011 e ss.mm.ii.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Dato Atto che gli interventi e le discussioni sono tutti contenuti nell' allegato resoconto audiovisivo disponibile in atti;

Si passa, successivamente alla VOTAZIONE GENERALE espressa per alzata di mano:

PRESENTI E VOTANTI: n. 9 consiglieri, oltre il Sindaco;

VOTI favorevoli unanimi ESPRESSI NEI MODI E FORME DI LEGGE;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui s'intendono integralmente confermate:

Di prendere atto della modifica introdotta all' art. 10 bis che disciplina la “*Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue*”, dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, poi ulteriormente modificato dal R.R. n. 1 del 07/02/2017, in relazione al concetto di “*costruzione esistente*” e/o “*nuove costruzioni*” - “*scarico*” e/o “*stoccaggio*” dei reflui;

Di stabilire che saranno ammesse caratteristiche tecnico-costruttive diverse da quanto previsto al punto 4.1 dell' allegato 4 al R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii., al fine di realizzare **vasche a tenuta stagna** (*ammesse solo per un numero di A.E. -Abitanti Equivalenti – inferiore a 20*) per il **deposito temporaneo** di acque reflue **in deroga** ai trattamenti appropriati, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell' art. 10, del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii., alle seguenti condizione:

- Che non ci siano alternative possibili alla realizzazione dell' impianto in deroga;
- Che le vasche siano dotate di una doppia garanzia di impermeabilità (c.d. doppia incamiciatura in c.a.) della parete e del fondo e che siano completamente interrati, nonché posti all'esterno degli edifici alla massima distanza possibile dai muri perimetrali di fondazione e dalle condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati;
- Che sia rispettata la norma del codice civile (art. 889) che regola la distanza da rispettata per aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: n. 9 consiglieri, oltre il Sindaco;

VOTI favorevoli unanimi ESPRESSI NEI MODI E FORME DI LEGGE;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 3° del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MEZZOLLA ANTONIO

PARERI

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 06/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. VERARDI GABRIELLA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il **27/03/2017** al numero 427 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Maruggio, li' 27/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Grazia Turco

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Maruggio, li' _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE